



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

## UNITA' SPECIALE DEI SERVIZI TECNICI

### ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LE NECESSITA' DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

## PROGETTO DEFINITIVO



DISCIPLINA:

ELABORATO:

Capitolato Speciale D'Appalto

TAVOLA:

Tav. 06

COD. PROGETTO:

001 - A.Q. - Forniture - D - CSA

NOME FILE:

Capitolato Speciale Appalto

SCALA:

DATA:

Dicembre 2015  
Rev. Agosto 2016

UNITA' ORGANIZZATIVA  
Manutenzione Ordinaria, Straordinaria  
Strutture Edilizie e Impianti  
(Arch. Maria Giovanna Leonardi)

#### UNITA' OPERATIVE

Polo Città:

Geom. Renato Mommo  
Arch. Aurelio Mondello

Polo Annunziata:

Geom. Giuseppe De Leo  
Geom. Maurizio Santoro

Polo Papardo:

Geom. Nunzio Chillè  
Geom. Giuseppe Risitano

REVISIONE:	DATA:	RIFERIMENTO REVISIONE:	ESEGUITO:	CONTROLLATO:	APPROVATO:
X	Agosto 2016				

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  
(Ing. Francesco Oteri)



## **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA**

### **CAPITOLATO SPECIALE**

**ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER  
LE NECESSITA' DELLE STRUTTURE DIDATTICHE  
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA**



## Sommario

I. Premessa.....	6
II. Definizioni.....	6
ART. 1 - OBIETTIVI ED OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.....	6
ART. 2 - QUANTITATIVI E IMPORTI MASSIMI STIMATI.....	7
ART. 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO .....	8
ART. 4 - DESCRIZIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI ACCESSORI.....	8
ART. 5 - FIGURE DI CONTROLLO E COORDINAMENTO .....	9
ART. 6 - PREZZI APPLICATI E REVISIONE DEI PREZZI.....	11
ART.7 - TERMINI GENERALI PER L'ESECUZIONE DELLE FORNITURE.....	11
ART. 8 - CONDIZIONI GENERALI E OBBLIGHI DEL FORNITORE.....	11
ART. 9 - MODALITA' PER AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E STIPULA DEI CONTRATTI...	13
ART. 10 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE.....	14
ART. 11 - GARANZIA .....	15
ART. 12 - VARIAZIONI MIGLIORATIVE ED EVOLUZIONE TECNOLOGICA.....	16
ART. 13 - FUORI PRODUZIONE.....	16
ART. 14 - SISTEMA INFORMATIVO E REPORTISTICA .....	17
ART. 15 - VERIFICA DI CONFORMITÀ O ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE.....	18
ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA PER L'ACCORDO QUADRO .....	19
ART. 17 - RESPONSABILITÀ CIVILE, RISARCIMENTO E POLIZZA RC .....	20
ART. 18 - OSSERVANZA CCNL E NORME DI DISCIPLINA DEL LAVORO.....	22
ART. 19 SICUREZZA.....	23
ART. 20 - CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI .....	23
ART. 21 - CARATTERISTICHE AMBIENTALI .....	24
ART. 22 - ONERI A CARICO DEL FORNITORE .....	24
ART. 23 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEI CONTRATTI .....	25
ART. 24 - PENALI.....	26
ART. 25 - MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	27
ART. 26 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA .....	28
ART. 27 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE .....	28
ART. 28 - RECESSO.....	28
ART. 29 - RISOLUZIONE.....	29
ART. 30 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO.....	31
ART. 31 - PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA (ELEMENTI QUALITATIVI).....	31
ART. 32 - PRESENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA (ELEMENTI QUANTITATIVI).....	32
ART. 33 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE .....	33

ART. 34 - DISCIPLINA DELL'ACCORDO QUADRO E DELLE FORNITURE .....	41
ART. 35 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE .....	42
ART. 36 - FORO COMPETENTE.....	42



## I. Premessa

L'Università degli Studi di Messina, in ottemperanza a quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione il 30 luglio 2015 per l'ammodernamento di tutti gli spazi didattici e i servizi comuni dell'Ateneo, intende concludere un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016) sulla base del quale potrà procedere alla stipula di specifici Contratti per l'affidamento di forniture e di servizi accessori entro i limiti fissati dall'accordo.

## II. Definizioni

Nel presente Capitolato i termini sotto indicati hanno il significato di seguito specificato.

- **Amministrazione:** l'Amministrazione centrale dell'Università degli Studi di Messina, che indice la gara per l'aggiudicazione dell'Accordo quadro e stipula lo stesso Accordo con il Fornitore aggiudicatario; l'Amministrazione provvede inoltre alla stipula dei singoli Contratti di fornitura per le esigenze dei propri Dipartimenti.
- **Fornitore:** l'operatore economico che risulta aggiudicatario della procedura di gara per la sottoscrizione dell'Accordo quadro e con il quale sono stipulati i Contratti basati sullo stesso Accordo.
- **Accordo quadro (o Accordo):** l'Accordo stipulato tra l'Amministrazione ed il Fornitore aggiudicatario, finalizzato a definire le regole per la stipula di singoli Contratti di fornitura per le esigenze dell'Amministrazione universitaria, secondo quanto descritto nel presente Capitolato.
- **Contratto o Ordinativo di fornitura:** l'atto con il quale l'Amministrazione affida al Fornitore l'esecuzione delle singole forniture e dei servizi accessori, sulla base e secondo le regole dell'Accordo quadro.
- **Responsabile del procedimento (o RUP) dell'Amministrazione:** figura di controllo e coordinamento nominata dall'Amministrazione per le procedure inerenti l'aggiudicazione dell'Accordo quadro e la stipula dei Contratti di fornitura.
- **Direttore Esecuzione Contratto:** figura di controllo nominata dall'Amministrazione per la direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei singoli contratti di fornitura.
- **Coordinatore:** figura di riferimento e coordinamento nominata dal Fornitore con il compito di interfacciarsi con l'Amministrazione, nonché di supervisionare tutte le attività previste, dall'affidamento delle singole forniture fino alla gestione degli eventuali reclami da parte dell'Amministrazione.

### ART. 1 - OBIETTIVI ED OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo quadro descritto nel presente Capitolato definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità per la stipula di specifici Contratti per la fornitura e posa in opera di arredi e attrezzature didattiche, nonché la prestazione di servizi accessori ed opzionali, per le esigenze dell'Amministrazione universitaria.

I Contratti specifici di fornitura saranno finalizzati all'allestimento di aule, laboratori e servizi comuni annessi, presso tutte le sedi dell'Università degli Studi di Messina, la cui consistenza è



indicata nell'**Elenco immobili dell'Ateneo**, che potrà essere aggiornato dall'Amministrazione nel corso di durata dell'Accordo quadro.

L'Accordo quadro ha la finalità di regolamentare, durante tutto il periodo di durata del medesimo, l'affidamento delle forniture specifiche al Fornitore unico, individuato a seguito di aggiudicazione della procedura di gara per la conclusione dell'Accordo.

Ai sensi dell'Art. 54 del D.Lgs. 50/2016, l'Accordo detta le regole generali di intesa tra l'Amministrazione e il Fornitore, sulle base delle quali si procederà a stipulare specifici Contratti per le singole forniture.

All'interno del presente Capitolato sono contenute le clausole inerenti:

- la durata dell'Accordo quadro;
- la descrizione di tipologia e caratteristiche delle forniture affidabili e dei servizi accessori;
- il valore massimo complessivo entro il quale potranno essere stipulati i Contratti;
- le regole relative alle procedure di affidamento delle forniture e alla stipula dei relativi Contratti;
- le regole generali per l'esecuzione delle forniture e dei servizi accessori.

## **ART. 2 - QUANTITATIVI E IMPORTI MASSIMI STIMATI**

Il quantitativo massimo (valore stimato), rappresentativo della sommatoria dei Contratti di fornitura che presumibilmente saranno stipulati dall'Amministrazione nel corso di durata dell'Accordo quadro è di € **1.607.764,97 (unmilione seicentosepttemilasettecentosessantaquattro/97)** oltre imposta sul valore aggiunto (IVA) di legge.

Pertanto, ai sensi dell'Art. 35, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, l'importo complessivo massimo dell'Accordo quadro, comprensivo di tutti gli oneri e riferito alla durata dello stesso Accordo, è stimato in € 1.607.764,97 + I.V.A.

La predetta stima è effettuata in ragione della previsione del fabbisogno, sulla base della media dei costi storici per precedenti analoghe forniture e non è in alcun modo impegnativa o vincolante, salvo che per stabilire i valori massimi complessivi di spesa.

Gli effettivi quantitativi da fornire saranno determinati di volta in volta per i singoli Contratti.

Pertanto la stipula dell'Accordo quadro non comporta per il Fornitore alcun diritto di esclusiva per l'affidamento delle forniture e dei servizi descritti nel presente Capitolato. L'Amministrazione può stipulare i Contratti di fornitura, nell'ambito dell'Accordo quadro, sino alla concorrenza del valore massimo su indicato.

Il RUP dell'Amministrazione provvederà a contabilizzare globalmente le spese per le forniture e a verificare il rispetto dei suddetti limiti.

A tal fine il RUP dell'Amministrazione concorderà con il Coordinatore per il Fornitore (v. FIGURE DI CONTROLLO E COORDINAMENTO) le modalità per l'inserimento dei dati inerenti i singoli Contratti.

L'applicazione a tutti i Contratti di fornitura dei costi unitari dei prodotti, presentati dal Fornitore in sede di gara per l'Accordo quadro, determinerà l'ammontare della spesa per le

singole forniture.

### ART. 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo quadro, concluso con il Fornitore aggiudicatario della relativa gara, ha una durata temporale di **2 (due) anni**, decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo.

Per durata dell'Accordo si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione può stipulare con il Fornitore i singoli Contratti di fornitura.

La durata dell'Accordo quadro è tuttavia condizionata dal raggiungimento del quantitativo massimo stabilito.

L'Accordo potrà infatti risolversi anticipatamente, rispetto alla durata sopra indicata, a seguito di esaurimento dell'importo massimo complessivo stabilito.

I Contratti per le singole forniture, stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo, restano comunque validi, efficaci e vincolanti per tutto il tempo di esecuzione e fino al completo adempimento degli obblighi derivanti dagli stessi.

### ART. 4 - DESCRIZIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI ACCESSORI

L'Amministrazione universitaria potrà stipulare singoli Contratti di fornitura sino alla concorrenza del valore massimo indicato nel presente Capitolato.

I prodotti richiesti, nonché i dettagli e le caratteristiche tecnico-prestazionali minime che gli stessi prodotti devono possedere, sono riportati nelle **Schede tecniche descrittive arredi e attrezzature** (v. **Modulistica** allegata al Disciplinare di gara).

I prodotti sono suddivisi nelle seguenti macro-categorie:

1. Arredi per spazi studenti,
2. Sedute,
3. Arredi per aule universitarie,
4. Attrezzature audio-video,
5. Arredi per Aule Magne,
6. Arredi e attrezzature per laboratori didattici,
7. Arredi per spazi comuni,
8. Arredi e attrezzature per aule didattiche speciali,
9. Accessori bagno
10. Segnaletica per aule

Sono altresì richiesti, per l'esecuzione delle forniture, le attività e i servizi accessori indicati di seguito:

- il supporto alla progettazione (se richiesto dall'Amministrazione);
- la pre-installazione;
- la consegna;
- il montaggio e l'installazione di arredi e attrezzature;
- i collegamenti degli apparati e delle attrezzature manovrabili elettricamente;
- le opere impiantistiche necessarie a collegare le attrezzature che necessitano, per il loro funzionamento, di energia elettrica, acqua e gas, e tutti i servizi connessi, specificatamente descritti nel seguito del presente Capitolato;

- la garanzia per la durata minima di legge (24 mesi), con decorrenza per ogni Contratto dalla data di ultimazione della fornitura (v. GARANZIA);
- l'approvvigionamento e la disponibilità dei prodotti offerti e il reperimento delle parti di ricambio, per l'eventuale sostituzione di componenti, per un periodo pari a 24 mesi e con la stessa decorrenza.

Tutti i prodotti forniti dovranno possedere i seguenti requisiti generali inderogabili ad onere e cura del Fornitore:

- Sicurezza
- Resistenza meccanica
- Qualità estetica
- Funzionalità
- Durabilità
- Facilità di pulizia e manutenzione

#### **ART. 5 - FIGURE DI CONTROLLO E COORDINAMENTO**

Ai sensi di quanto disposto dall'Art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee guida *Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni* approvate in via preliminare dall'ANAC, le fasi di aggiudicazione e stipula dell'Accordo quadro, nonché le procedure per l'affidamento e la stipula dei Contratti di fornitura, sono svolte sotto la cura e la vigilanza di un unico Responsabile del procedimento (**RUP**).

Per quanto disposto dall'Art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee guida *Il Direttore dell'Esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto* approvate in via preliminare dall'ANAC, le fasi di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto sono svolte dal Direttore dell'esecuzione dei Contratti di fornitura (**DEC**) che ne verifica il regolare andamento.

Il RUP, a titolo meramente esemplificativo, avrà il compito di:

- predisporre i Contratti o Ordinativi di fornitura;
- approvare la pianificazione del lavoro e assicurare eventuali autorizzazioni necessarie per conto dell'Amministrazione;
- effettuare le attività generali di verifica e monitoraggio, in particolare per quanto riguarda la conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di produzione/fornitura dei beni e dei servizi accessori oggetto dell'Accordo quadro;
- confermare il certificato di regolare esecuzione o il certificato di verifica di conformità per ciascun Contratto di fornitura.

Il DEC, a titolo meramente esemplificativo, avrà il compito di:

- trasmettere al Fornitore, nei casi previsti dal presente Capitolato, il supporto cartaceo o informatico necessario per la redazione dei progetti richiesti;
- concordare con il Fornitore eventuali diversi aspetti di ciascun progetto richiesto, nell'ambito di quanto previsto per il servizio di progettazione;
- controllare tutte le attività operative previste per l'esecuzione delle singole forniture;

- controllare che, durante il montaggio di allestimenti, opere accessorie e decorazioni, siano scrupolosamente rispettate le misure previste nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenze ex. Art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii) e le norme generali di sicurezza; in caso di violazioni, lo stesso DEC provvede a sospendere le lavorazioni, dandone avviso al RUP competente;
- riscontrare la consegna di quanto ordinato con il Contratto di fornitura;
- procedere al controllo sullo stato di avanzamento di ciascuna fornitura e dei servizi accessori, nonché sulla conformità di quanto eseguito rispetto all'offerta presentata dal Fornitore;
- proporre al RUP l'applicazione di eventuali penali, qualora ricorrano le ipotesi previste nel presente Capitolato;
- redigere e firmare il certificato di regolare esecuzione o il certificato di verifica di conformità per ciascun Contratto di fornitura;
- richiedere, quando necessario, gli interventi di manutenzione ed assistenza. Il Fornitore deve conferire mandato con rappresentanza a persona dotata dei requisiti d'idoneità professionale, tecnica e morale per il coordinamento delle forniture e delle attività connesse. Tale rappresentante, definito come Coordinatore, dovrà essere designato dal Fornitore prima della stipula dell'Accordo quadro. Il Fornitore comunicherà inoltre al RUP e al DEC le generalità del Coordinatore, unitamente ai suoi recapiti di telefono e posta elettronica.

Il Coordinatore avrà il compito di interfaccia del Fornitore nei confronti del RUP e del DEC e dovrà garantire la propria presenza sui luoghi di esecuzione delle forniture, durante la consegna e posa in opera delle stesse. Il suo compito è quello di coordinare e supervisionare tutte le attività previste nell'ambito dell'Accordo quadro: dalla stipula dei singoli Contratti di fornitura fino al completamento delle forniture e alla gestione di eventuali reclami da parte dell'Amministrazione.

Dovrà inoltre:

- monitorare l'andamento del livello dei servizi, nel periodo di validità dell'Accordo quadro e durante l'esecuzione dei Contratti di fornitura;
- porre in essere tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle condizioni previste dall'Accordo quadro e dai singoli Contratti di fornitura;
- fornire la massima collaborazione alle competenti figure di controllo (RUP, DEC) dell'Amministrazione, dando seguito alle eventuali indicazioni fornite dalle stesse figure e agevolando le verifiche sulle prestazioni svolte nell'ambito dei Contratti di fornitura. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, in qualsiasi momento nel corso di durata dell'Accordo quadro, il RUP dell'Amministrazione, previa motivata comunicazione al Fornitore, può esigere la sostituzione immediata del Coordinatore, senza che per ciò spetti alcuna indennità al Fornitore e/o allo stesso Coordinatore. Il Fornitore rimane comunque totalmente responsabile dell'operato del Coordinatore.

#### ART. 6 - PREZZI APPLICATI E REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi di ciascuna fornitura, utilizzati per il calcolo del corrispettivo contrattuale saranno quelli desunti dai costi unitari dei prodotti, offerti dal Fornitore in sede di gara per l'Accordo quadro e si intendono comprensivi di ogni onere di imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, consegna presso i luoghi di montaggio, installazione nonché di qualsiasi altro onere o spesa necessari per la corretta esecuzione della fornitura e dei servizi accessori. In particolare, per le forniture che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive del personale addetto, causate anche dalla necessità di non interferire con le normali attività universitarie (didattiche e di lavoro), non verrà corrisposto alcun compenso maggiorativo, rimanendo ogni onere a carico del Fornitore.

Nel caso in cui si rendesse necessaria la fornitura di arredi o attrezzature tecniche per le quali non è stato formulato in sede di gara un prezzo unitario si procederà alla formulazione di nuovi prezzi ragguagliandoli a quelli di forniture consimili comprese nel contratto.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il DEC e l'esecutore, ed approvati dal RUP.

#### ART.7 - TERMINI GENERALI PER L'ESECUZIONE DELLE FORNITURE

Gli arredi e le attrezzature devono essere montati e posti in opera direttamente nei locali indicati nei relativi Contratti e devono essere immediatamente pronti per l'utilizzo. Le attività connesse con l'esecuzione delle forniture non devono interferire con il regolare svolgimento dell'attività didattica e amministrativa.

Le prestazioni oggetto dei Contratti dovranno essere ultimate entro e non oltre il termine offerto dal Fornitore in sede di gara per l'Accordo Quadro, che dovrà essere compreso fra un **massimo di 90 e un minimo di 30** giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto.

Il termine in sede di gara è da intendersi come **termine massimo generale**.

I singoli Contratti potranno, in accordo con il Fornitore e in relazione a caratteristiche e tipologia dei prodotti richiesti, nonché all'urgenza dell'approvvigionamento per l'Amministrazione, fissare un termine inferiore a quello generale.

Qualora necessario, è facoltà dell'Amministrazione differire, per proprie esigenze, i tempi previsti per la consegna e la posa in opera della fornitura e/o di parte degli arredi e delle attrezzature oggetto del Contratto o Ordinativo, per un periodo comunque non superiore a **90 giorni**, senza alcun onere di custodia, d'immagazzinamento e di revisione prezzi per l'Amministrazione.

#### ART. 8 - CONDIZIONI GENERALI E OBBLIGHI DEL FORNITORE

Ogni fornitura deve essere eseguita nel rispetto delle seguenti condizioni generali:

- gli arredi e le attrezzature dovranno essere nuovi di fabbrica e rispondenti alle esigenze di ergonomia di lavoro;
- gli arredi devono essere privi di spigoli vivi, che possano recare danno a persone o cose, e conformi al dettato delle norme vigenti in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.), nonché fornire la più ampia

garanzia di durata e funzionalità;

- gli arredi devono essere conformi alle norme UNI EN vigenti, presentare caratteristiche di resistenza alle variazioni di colore ed essere strettamente coordinati tra di loro, sia nel disegno, che per i materiali costruttivi;
- devono inoltre rispondere alla funzione cui sono destinati con dimensioni adeguate allo stato dei luoghi;
- le attrezzature e gli arredi offerti devono essere installabili presso i locali destinatari della fornitura, senza comportare adattamenti edili ed impiantistici tali da modificare gli elementi strutturali e murari (infissi, controsoffitti, impianti elettrici, telefonici e di trasmissione dati oltretutto di amplificazione esistenti, ecc.);
- gli arredi devono essere fissati, se richiesto dall'Amministrazione o se previsto per obblighi di legge, con opportuni sistemi di fissaggio, che consentano agevolmente anche un eventuale successivo smontaggio e spostamento;
- riguardo alle tipologie di arredi fissi o fissabili ai sensi di specifica norma tecnica, la posa in opera deve essere eseguita mediante fissaggio totale alle strutture edili (pavimento, murature, solai, ecc.), in modo da garantire la resistenza alle forze generate dall'utenza durante l'uso;
- tutti i componenti che utilizzano e/o trasportano energia elettrica devono essere conformi alla vigente normativa di sicurezza elettrica, elettrostatica, elettromagnetica e di ergonomia del lavoro, con particolare riferimento al Marchio di Qualità IMQ, od equivalente a livello internazionale, ed essere in piena aderenza agli standard comunitari sull'immunità da emissione elettromagnetica con certificazione CE.

Nell'esecuzione delle forniture e dei servizi accessori il Fornitore è obbligato a:

- attenersi, nel corso delle attività di installazione e posa in opera, alle Norme tecniche e di Prevenzione Incendi inerenti gli uffici e, relativamente alla strutture per la didattica, alle norme tecniche e di prevenzione incendi inerenti l'edilizia scolastica e, se ricorre, i locali di pubblico spettacolo;
- procedere, prima di qualsiasi tipo di fissaggio mediante foratura, alla preliminare rilevazione di masse metalliche e/o elettromagnetiche, tramite l'uso di appositi apparecchi rilevatori;
- comunicare al DEC competente, con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi, la data prevista per la consegna in loco e la posa in opera delle forniture;
- osservare, nell'esecuzione delle forniture, tutte le indicazioni operative e di indirizzo eventualmente comunicate dal DEC competente;
- osservare, in particolare, le indicazioni del DEC competente volte a limitare l'interferenza delle operazioni di consegna e installazione con le normali attività degli uffici e della didattica;

- mettere a disposizione le competenze e le specializzazioni necessarie a garantire tutte le fasi dell'installazione, che devono essere effettuate "a perfetta regola d'arte" da parte di persone di provata esperienza e qualificazione, secondo le caratteristiche e le specifiche tecniche indicate nel presente Capitolato, nell'Accordo quadro, nei Contratti di fornitura e nei rispettivi Allegati;
- eseguire nuovamente tutte le opere che saranno ritenute dal DEC competente non eseguite in maniera soddisfacente e/o conforme a quanto previsto dall'Accordo quadro e dallo specifico Contratto di fornitura;
- informare tempestivamente il DEC competente di ogni circostanza che incida o possa incidere sulla regolare esecuzione delle attività previste per le forniture;
- sostituire il personale addetto alla posa in opera, qualora sia ritenuto inadeguato dal DEC competente;
- produrre, prima dell'ultimazione di ciascuna fornitura, la manualistica di utilizzo e/o d'uso in lingua italiana, ovvero corredata da puntuale traduzione in italiano, relativa alle attrezzature per le quali siano previste le informazioni d'uso;
- onorare gli impegni connessi con la garanzia sui prodotti forniti;
- onorare l'impegno relativo alla durata degli approvvigionamenti, assicurando la disponibilità dei prodotti offerti e il reperimento delle parti di ricambio, per l'eventuale sostituzione di componenti.

#### **ART. 9 - MODALITA' PER AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E STIPULA DEI CONTRATTI**

Le singole forniture saranno affidate entro i limiti e le condizioni fissati dall'Accordo quadro.

L'Amministrazione universitaria, in base alle proprie esigenze, affiderà al Fornitore l'esecuzione di tutte le forniture rientranti nell'Accordo quadro, secondo la procedura illustrata dalle fasi di seguito descritte.

- a) Preliminarmente l'Amministrazione procede alla definizione dell'oggetto della singola fornitura, compilando uno specifico elenco dei prodotti da fornire, con indicazione della loro tipologia e di eventuali opere e servizi accessori, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Capitolato e nell'Accordo quadro.
- b) Successivamente il RUP invierà al Fornitore la richiesta di offerta per la fornitura da eseguire, eventualmente corredata dalla planimetria del luogo in cui dovranno essere collocati gli arredi e installate le attrezzature.
- c) Il Fornitore formulerà la propria specifica offerta, rispettando condizioni e termini generali previsti per l'Accordo quadro (compresi i contenuti dell'offerta generale presentata in sede di gara per lo stesso Accordo), tenendo conto degli spazi cui è destinata la fornitura e illustrando l'esatta collocazione degli arredi, sulla base della planimetria fornita ed in relazione ad eventuali allacci elettrici ed opere impiantistiche. Nella stessa offerta il Fornitore dovrà indicare le prestazioni del Contratto specifico che saranno eseguite in subappalto, qualora si sia riservato tale



facoltà in sede di offerta per l'Accordo quadro e nel rispetto di quanto dichiarato per l'Accordo stesso relativamente alla tipologia delle prestazioni che saranno subappaltate e al limite massimo di subappalto.

- d) L'Amministrazione esaminerà e valuterà l'offerta specifica del Fornitore, verificando il rispetto delle condizioni previste per l'Accordo quadro, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche e i prezzi unitari dei prodotti presentati in offerta in sede di gara per lo stesso Accordo.
- e) Ad esito positivo della suddetta valutazione, l'Amministrazione procederà ad affidare la fornitura, mediante stipula del relativo Contratto.
- f) Seguirà l'esecuzione della fornitura e dei servizi accessori previsti.

L'eventuale realizzazione, da parte del Fornitore, di elaborati grafici volti ad illustrare la collocazione degli arredi e l'eventuale allaccio delle attrezzature, secondo quanto previsto al precedente punto c), rientra fra le attività preliminari finalizzate alla definizione della singola fornitura e non implica la successiva stipula del Contratto, né comporta oneri a carico dell'Amministrazione. La stipula del Contratto potrà avvenire anche tramite un Ordinativo di fornitura, emesso dall'Amministrazione a fronte dell'offerta specifica di fornitura e sulla base dell'Accordo quadro. Il Contratto si perfeziona, in tal caso, con la sottoscrizione per accettazione dell'Ordinativo da parte del Fornitore.

Il Contratto (o Ordinativo) dovrà contenere il CIG, l'oggetto della fornitura e degli eventuali servizi correlati, il luogo della consegna e della posa in opera, il tempo massimo per l'esecuzione e i relativi importi.

Potranno essere oggetto dei Contratti di fornitura tutti i prodotti, le prestazioni e/o i servizi accessori, elencati e specificati nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.

Nella stipula dei Contratti l'Amministrazione si atterrà alle condizioni generali previste per l'Accordo quadro.

I Contratti potranno inoltre prevedere:

- indicazioni tecniche di dettaglio per l'esecuzione delle prestazioni previste;
- indicazioni tecniche di dettaglio per l'esecuzione delle verifiche da parte delle figure di controllo;
- termini specifici per l'esecuzione delle forniture e dei servizi accessori, entro i limiti generali stabiliti dall'Accordo quadro;
- modalità di fatturazione, in relazione all'esigenza di conformarle al sistema di gestione finanziaria dell'Amministrazione;
- precisazioni atte a garantire la sicurezza durante l'esecuzione delle prestazioni; in particolare potrà essere richiesta l'integrazione e/o la modifica del DUVRI;
- prescrizioni atte a garantire lo svolgimento delle normali attività istituzionali delle strutture (attività di ufficio e didattiche) durante la consegna e l'installazione delle forniture.

#### **ART. 10 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE**

Il servizio di supporto alla progettazione rientra fra i servizi accessori delle singole forniture e deve essere reso dal Fornitore qualora previsto dal relativo Contratto.



Per lo svolgimento del servizio il Fornitore dovrà utilizzare personale adeguatamente qualificato. Il Fornitore dovrà consegnare, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla stipula del Contratto o dal ricevimento dell'Ordinativo, previo sopralluogo in sito e rilievo geometrico dei locali, i sotto elencati elaborati:

- informazioni tecniche dettagliate sui prodotti offerti;
- layout quotato esecutivo bi/tridimensionale della disposizione degli arredi, sulla base della planimetria fornita dall'Amministrazione, previa verifica della congruità delle quote in progetto;
- elenco valorizzato dei prodotti inseriti nel layout esecutivo.

Gli elaborati relativi ad una medesima progettazione potranno essere richiesti al Fornitore fino ad un massimo di 2 (due) volte per ogni singolo Contratto, senza che ciò incida sul corrispettivo contrattuale.

Per le forniture di importo superiore ad € 10.000,00 IVA esclusa il RUP competente potrà inoltre richiedere che il Fornitore effettui, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, le prestazioni sotto indicate:

- rilievo esecutivo degli ambienti;
- definizione dell'inserimento corretto degli arredi negli ambienti di lavoro;
- layout quotato esecutivo bi/tridimensionale su idoneo supporto (cartaceo o informatico, a scelta dell'Amministrazione) ed idonea scala grafica.

#### **ART. 11 - GARANZIA**

L'affidamento delle forniture è comprensivo, con oneri completamente a carico del Fornitore, della garanzia di cui al D.Lgs. n. 24 del 02/02/2002, per il periodo minimo di legge, **24 (ventiquattro) mesi**, oppure per il maggior periodo offerto dal Fornitore in sede di gara, fino ad un massimo di **60 (sessanta) mesi**.

Il periodo di garanzia decorre per ogni Contratto dalla data di ultimazione della fornitura. La garanzia estesa oltre i 24 mesi, a seguito dell'offerta in sede di gara, sarà erogata con le stesse modalità e coperture di quella legale.

La garanzia comprende la prestazione dell'assistenza, della mano d'opera e di ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento degli arredi o delle attrezzature difettose, compresa l'eventuale sostituzione di singoli componenti.

In particolare il Fornitore dovrà sostituire, a proprie spese e senza alcun ulteriore onere per l'Amministrazione, eventuali componenti di arredo, attrezzature e/o parti di ricambio che, entro la durata della garanzia, rivelino vizi o difetti di conformità non correggibili.

Il Fornitore si impegna inoltre ad assicurare, per un periodo pari a quello offerto in sede di gara per la garanzia e con la stessa decorrenza, l'approvvigionamento e la disponibilità dei prodotti offerti e il reperimento delle parti di ricambio, per l'eventuale sostituzione di componenti.

Gli interventi atti a garantire la funzionalità dell'arredo, rientranti nel periodo di garanzia, devono essere effettuati entro un massimo di 7 (sette) giorni lavorativi, decorrenti dalla richiesta del RUP competente, che potrà essere effettuata a mezzo e-mail al numero o all'indirizzo indicati quali recapiti del Coordinatore.

Gli interventi dovranno essere effettuati nei giorni feriali e nelle ore lavorative delle strutture interessate.

Nel caso in cui non fosse possibile l'immediato ripristino dell'efficienza dell'arredo, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione dello stesso o dei singoli componenti con altri prodotti o componenti uguali o simili, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi dall'esecuzione del primo intervento.

Fermo restando l'obbligo suindicato, nel caso in cui un elemento o componente non sia affatto utilizzabile, il Fornitore dovrà rimuoverlo ed installarne uno simile, entro il termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dall'esecuzione del primo intervento.

#### **ART. 12 - VARIAZIONI MIGLIORATIVE ED EVOLUZIONE TECNOLOGICA**

Nell'esecuzione dei Contratti di fornitura nessuna variazione può essere attuata ad iniziativa esclusiva del Fornitore.

La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del RUP competente, comporta l'obbligo per il Fornitore di rieseguire a sue spese le forniture e i servizi accessori.

Il Fornitore può tuttavia proporre al RUP eventuali migliorie di sua esclusiva ideazione, purché a parità di costo.

Il Fornitore si impegna inoltre ad informare l'Amministrazione in merito all'eventuale evoluzione tecnologica degli arredi o componenti o attrezzature connesse rientranti nell'Accordo quadro e alle conseguenti possibili migliorie che potrebbero essere apportate alle forniture.

In particolare, possono essere proposte variazioni dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti delle forniture, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative previste e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione del Contratto e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

L'idoneità delle proposte deve essere dimostrata attraverso specifiche di valutazione tecnico-economica.

La proposta è presentata al RUP che comunica al Fornitore le proprie motivate determinazioni e, in caso di esito positivo, procede ad autorizzare la variazione.

Il Fornitore ha inoltre l'obbligo di eseguire le variazioni di carattere non sostanziale, disposte dal DEC competente ai sensi dell'Art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, purché non comportino maggiori oneri e non mutino la natura delle attività previste.

#### **ART. 13 - FUORI PRODUZIONE**

Nel caso di arredi o componenti di arredo offerti per l'Accordo quadro "fuori produzione", il Fornitore dovrà proporre all'Amministrazione un arredo o un componente alternativo a quello dichiarato "fuori produzione" che possieda le stesse o superiori caratteristiche funzionali, alle medesime condizioni, anche di prezzo, offerte in sede di gara per quello sostituito.

La verifica delle caratteristiche degli arredi o componenti proposti in sostituzione, nonché l'accettazione degli stessi è rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione.

#### **ART. 14 - SISTEMA INFORMATIVO E REPORTISTICA**

Il Fornitore deve predisporre, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del primo Contratto di fornitura con l'Amministrazione, un progetto di sistema informativo per la gestione dei dati relativi a tutti i Contratti di fornitura, compatibile con i sistemi informatici gestionali in uso presso l'Amministrazione, accessibile ed utilizzabile via web dalle figure di controllo e coordinamento (RUP, DEC, Coordinatore), secondo quanto formulato in sede di offerta tecnica per l'Accordo quadro. A seguito dell'approvazione del progetto di sistema informativo, da parte del RUP dell'Amministrazione, il Fornitore deve procedere alla realizzazione del Sistema entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'approvazione.

Il sistema informativo dovrà prevedere un protocollo sicuro e accessi abilitati tramite user id e password personali, secondo le indicazioni dell'Amministrazione.

Il sistema sarà reso disponibile su un server collocato presso la sede del Fornitore e gestito dal Fornitore medesimo.

Si riportano di seguito, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche e le funzionalità minime richieste per la realizzazione del sistema:

- inserimento e aggiornamento in tempo reale, da parte di personale addetto del Fornitore, di tutti i dati inerenti i Contratti di fornitura e dei servizi accessori correlati con le forniture;
- inserimento e aggiornamento dei dati analitici relativi agli importi, alla fatturazione, ai pagamenti e alle eventuali penalità per i singoli contratti; tale funzionalità dovrà essere sviluppata, in sede di realizzazione, tenendo conto del sistema di gestione finanziaria dell'Amministrazione;
- memorizzazione e segnalazione delle eventuali problematiche riscontrate nell'esecuzione delle forniture e delle attività connesse;
- memorizzazione degli estremi e delle copie digitali (PDF) degli attestati di regolare esecuzione o dei certificati di verifica di conformità relativi ai Contratti eseguiti;
- funzioni di analisi, monitoraggio ed elaborazione statistica dell'andamento delle forniture, con possibilità di stampa dei relativi reports statistici;
- possibilità di consultazione, per singole sezioni, da parte dei RUP e DEC dell'Amministrazione, dei dati inseriti, con possibilità di stampa dei relativi reports statistici.

L'aggiornamento in tempo reale del sistema dovrà essere garantito dal Fornitore per tutta la durata dell'Accordo quadro fino all'esaurimento degli obblighi derivanti dai Contratti di fornitura stipulati nell'ambito dell'Accordo.

Sono interamente a carico del Fornitore i costi per progettare, realizzare, mantenere aggiornato e rendere accessibile il sistema (apparecchiature hardware, programmi software, connessione alla rete internet, risorse umane addette all'inserimento e al controllo dei dati).

In qualsiasi momento, il RUP dell'Amministrazione, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere eventuali modifiche o integrazioni alla struttura e alle funzionalità del sistema.

La mancata predisposizione del progetto e/o la mancata realizzazione del sistema entro i

termini suindicati comporterà la risoluzione di diritto dell'Accordo quadro.

Sarà invece applicata una penalità, per l'importo forfetario di € 3.000,00 (tremila/00), per ognuno dei seguenti disservizi, accertati dal RUP dell'Amministrazione:

- mancato o parziale aggiornamento del sistema;
- mancato adeguamento della struttura e della funzionalità del sistema, se richiesto dal RUP dell'Amministrazione;
- impossibilità di accesso al sistema da parte dei RUP e DEC dell'Amministrazione o gravi disfunzioni durante l'accesso, imputabili al Fornitore.

Il Fornitore è tenuto ad osservare i regolamenti vigenti presso l'Università per l'utilizzo della rete dati e dei relativi servizi informativi, rispettando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di riservatezza e tutela della privacy.

#### **ART. 15 - VERIFICA DI CONFORMITÀ O ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE**

L'accertamento della conformità o regolarità di esecuzione di ogni Contratto sarà effettuato, secondo i termini e le modalità previste dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016

L'accertamento terrà conto anche delle attività di verifica e monitoraggio inerenti la conformità agli standard minimi sociali lungo la catena di produzione e fornitura dei prodotti/servizi.

L'accertamento sarà effettuato dal DEC competente e documentato da apposito attestato di regolare esecuzione, per i Contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, ovvero da certificato di verifica di conformità, per i Contratti di importo pari o superiore a tale soglia.

Nei casi di forniture di particolare complessità sotto il profilo tecnologico, ove ritenuto necessario dal competente RUP, l'incarico per la verifica di conformità sarà affidato ad un soggetto o una commissione in possesso della necessaria competenza.

Qualora la fornitura effettuata non risulti corrispondente, anche in parte, ai requisiti e alle condizioni contrattuali, il RUP dell'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio:

- a) chiedere l'eliminazione, senza alcun ulteriore compenso ed entro un congruo periodo di tempo, delle imperfezioni e dei difetti riscontrati;
- b) rifiutare la merce, in tutto o in parte, chiedendone la sostituzione, senza alcun ulteriore compenso ed entro un congruo periodo di tempo.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b) sarà comunque applicata una penale pari al 3% dell'importo relativo ai prodotti difettosi o rifiutati.

Inoltre, qualora il Fornitore non ottemperi all'eliminazione dei difetti o alla sostituzione dei prodotti entro il termine fissato dal RUP competente, l'Amministrazione potrà dichiarare il Contratto di fornitura risolto per inadempimento.

L'accertamento della regolarità della fornitura non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto della predetta verifica e venissero accertati successivamente (vizi occulti).

Il Fornitore provvede ad inserire nel sistema informativo di gestione gli estremi e la copia digitale degli attestati di regolare esecuzione o dei certificati di verifica di conformità per consentire al RUP dell'Amministrazione il controllo globale dei Contratti eseguiti.

## **ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA PER L'ACCORDO QUADRO**

A garanzia degli impegni assunti, prima della stipula dell'Accordo quadro il Fornitore dovrà costituire, nelle forme previste dalla normativa vigente, una cauzione definitiva, a favore dell'Amministrazione, pari al 10% del valore complessivo dello stesso Accordo (ossia dell'importo complessivo massimo stimato), mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che dovrà contenere:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) l'operatività della fideiussione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- c) la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2, del Codice Civile. Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un'autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell'agente che sottoscrive la cauzione.

Nel caso il Fornitore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, un Consorzio ordinario, un'aggregazione di rete o GEIE, la cauzione deve essere unica e garantire tutte le imprese raggruppate, consorziate o aggregate, indicandole nominativamente. Nella cauzione dovranno essere indicati quali beneficiari o soggetti garantiti l'Amministrazione (l'Università degli Studi di Messina).

La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo quadro e per tutta la durata dello stesso.

La cauzione sarà progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'Accordo quadro, in base alla stipula dei singoli Contratti di fornitura.

Le quote di svincolo progressivo saranno commisurate al valore dei singoli Contratti stipulati, in relazione all'incidenza percentuale dei relativi importi contrattuali sul valore complessivo dell'Accordo quadro.

In caso di più Contratti stipulati in uno stretto arco temporale, l'Amministrazione si riserva di raggruppare le quote di svincolo della cauzione per l'Accordo quadro.

Il garante sarà completamente liberato dalla garanzia prestata (per il 100% dell'importo garantito) al termine dell'Accordo quadro o quando il valore dei Contratti di fornitura stipulati raggiunge il quantitativo massimo stabilito, previo consenso espresso in forma scritta dal RUP dell'Amministrazione.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo quadro e tutti i Contratti derivati in corso di esecuzione.

Il Fornitore, sei mesi prima del termine del periodo di vigenza dell'Accordo quadro, dovrà costituire una cauzione, nelle forme previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 5% dell'importo complessivo massimo stimato, contenente le medesime clausole previste per la cauzione definitiva, a garanzia dei servizi post-vendita, per una durata pari a quella indicata in sede di offerta per il periodo di garanzia e con decorrenza dalla data di scadenza dell'Accordo quadro. A detta cauzione dovrà essere allegata un'autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca

inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell'agente che sottoscrive la cauzione.

#### **ART. 17 - RESPONSABILITÀ CIVILE, RISARCIMENTO E POLIZZA RC**

Il Fornitore dovrà adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone ed alle cose durante l'esecuzione delle forniture e dei servizi accessori, ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati all'Amministrazione e/o a terzi.

Il Fornitore ha la piena responsabilità, nei confronti dell'Amministrazione, dei suoi dipendenti e dei terzi, per tutti gli infortuni e/o i danni derivanti da dolo o colpa anche lieve, che fossero causati da manchevolezze e negligenze nell'esecuzione degli adempimenti previsti dai Contratti. L'accertamento degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione o dai Centri ordinanti o da terzi sarà effettuato in contraddittorio con il Fornitore.

A tale scopo l'Amministrazione comunicherà il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo da consentire la partecipazione del Fornitore o di un suo delegato.

In caso di assenza del Fornitore, l'Amministrazione procederà autonomamente all'accertamento alla presenza di due testimoni.

A seguito dell'accertamento verrà redatto apposito verbale per la constatazione e la quantificazione del danno.

L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, sulla base dell'accertamento effettuato e delle indicazioni del RUP competente, potrà optare alternativamente per:

- a) la **reductio in pristinum**, ossia il ripristino dei luoghi e dei beni danneggiati, tramite l'esecuzione diretta dei lavori necessari da parte del Fornitore ed a suo totale carico, entro un termine congruo fissato dall'Amministrazione;
- b) il risarcimento del danno quantificato.

In caso di mancato adempimento entro il termine di ripristino di cui alla lettera a) del presente articolo, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del relativo Contratto.

Il Fornitore sarà comunque obbligato al risarcimento del danno in tutti i casi in cui l'Amministrazione non opti per la *reductio in pristinum*, o nei casi in cui il ripristino risulti impossibile.

A garanzia del suddetto obbligo, all'atto della stipula del primo Contratto, il Fornitore dovrà consegnare, in originale o in copia resa conforme, una polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), stipulata con primaria compagnia di assicurazione, comprensiva della responsabilità civile terzi (RCT) e della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con esclusivo riferimento alle attività previste nell'ambito dell'Accordo quadro e per tutti i Contratti stipulati con l'Amministrazione, con un massimale **non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per sinistro**.

La suddetta copertura assicurativa potrà essere rappresentata da una nuova polizza oppure da un'appendice a polizza preesistente, dovrà avere una durata non inferiore a quella dell'Accordo quadro, coprire tutti i rischi connessi con lo svolgimento delle prestazioni previste per i singoli Contratti di fornitura, e **dovrà esplicitamente prevedere:**

- a) una durata non inferiore a quella dell'Accordo quadro; la durata dovrà peraltro essere adeguata alla scadenza del periodo di garanzia sui beni forniti ed approvvigionamento dei prodotti, in relazione all'ultimo Contratto stipulato nell'ambito dell'Accordo (v. **GARANZIA** e



**CONDIZIONI GENERALI E OBBLIGHI DEL FORNITORE);**

b) che l'Amministrazione ("l'Università degli Studi di Messina"), la Direzione, gli Amministratori, dipendenti e non, sono considerati terzi ai fini della copertura assicurativa;

c) la seguente clausola di vincolo:

***"La polizza si intende vincolata a favore dell'Università degli Studi di Messina; pertanto la Società Assicuratrice si obbliga a:***

- *notificare tempestivamente all'Università, a mezzo PEC, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza e l'eventuale disdetta della polizza per qualsiasi motivo;*
- *notificare tempestivamente all'Università, a mezzo PEC, tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;*
- *non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Università, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società Assicuratrice dall'applicazione dell'Art. 1898 c.c.."*

d) per la garanzia Responsabilità civile verso Terzi (RCT), un massimale unico minimo di Euro 3.000.000,00 per sinistro e per persona e, tra le altre condizioni, l'estensione a:

- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a terzi da incendio;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Fornitore od esecutore – che partecipino all'attività oggetto dell'Accordo quadro a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità civile personale;
- interruzioni o sospensioni di attività didattiche o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni che dovessero derivare, durante le operazioni di installazione, al patrimonio immobiliare e agli organismi edilizi dell'Amministrazione;
- danni ai beni mobili in possesso dell'Amministrazione per effetto di errori, negligenze, inesattezze, imperizie, ecc., durante le operazioni d'installazione;
- danni di qualsiasi altro tipo comunque subiti dall'Amministrazione e/o da terzi in conseguenza della movimentazione, della posa in opera e dell'installazione degli arredi e delle attrezzature.

e) per la garanzia Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO), un massimale minimo di **Euro 2.500.000,00** per sinistro e di **Euro 1.500.000,00** per persona, per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta – inclusi soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, di cui il Fornitore si avvalga – comprese tutte le operazioni accessorie, complementari e connesse, nessuna esclusa né eccettuata.

- Il Fornitore e la Società Assicuratrice rinunciano alla rivalsa nei confronti dell'Università, dei propri Amministratori, Dirigenti e di tutto il personale, dipendente e non.
- Nel caso in cui il Fornitore e il soggetto "esecutore designato" fossero diversi, tale

circostanza dovrà essere espressamente indicata nella polizza o appendice.

- La polizza non libererà il Fornitore dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto la finalità di ulteriore garanzia per l'Amministrazione.
- Pertanto il massimale della polizza non rappresenterà il limite del danno da risarcire, poiché il Fornitore risponderà di qualsiasi danno nel suo valore complessivo.
- Parimenti l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera il Fornitore – o l'esecutore, se soggetto diverso – dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.
- Inoltre, ogni responsabilità civile e penale connessa con gli adempimenti prescritti, sarà comunque a carico del Fornitore – o dell'esecutore, se soggetto diverso – restando totalmente sollevati l'Università, i Dirigenti e tutto il personale, dipendente e non.
- Le spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere, direttamente od indirettamente, a tale titolo, saranno dedotte dai crediti del Fornitore ed in ogni caso da questi rimborsate.
- L'Amministrazione si riserva di vagliare la polizza o appendice di cui al presente Articolo, chiedendone l'eventuale adeguamento.

La mancata consegna della polizza o appendice da parte del Fornitore, o il mancato adeguamento se richiesto dall'Amministrazione, comporta la risoluzione dell'Accordo quadro.

#### **ART. 18 - OSSERVANZA CCNL E NORME DI DISCIPLINA DEL LAVORO**

Il Fornitore è tenuto a:

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le norme e le procedure in materia di retribuzione, previdenza, contribuzione, assistenza e assicurazione sociale, nonché quelle in tema di igiene e sicurezza, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti (o dei soci lavoratori, se trattasi di cooperativa), condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro) delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori maggiormente rappresentative; l'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati CCNL e fino alla loro sostituzione;
- osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente (o dei soci lavoratori, se trattasi di cooperativa).

Tali obblighi vincolano il Fornitore, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni sindacali stipulanti i CCNL, o receda da esse, e indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione di impresa del Fornitore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

Il Fornitore è altresì responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni responsabilità nei confronti del personale



adibito dal Fornitore all'esecuzione delle attività connesse con le forniture, per quanto attiene la retribuzione, i contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali, le assicurazioni contro gli infortuni ed ogni altro adempimento inerente il rapporto di lavoro, secondo le leggi e i CCNL di categoria in vigore.

A richiesta dell'Amministrazione, il Fornitore deve certificare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali a tutto il personale impiegato nell'esecuzione delle Forniture. In caso di inottemperanza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assicurativi e/o di inadempienza retributiva, si applicheranno le disposizioni di cui agli Art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 19 SICUREZZA**

Nell'esecuzione delle attività previste il Fornitore deve adottare le cautele e i procedimenti necessari per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità, in caso di infortuni e/o di danni a beni pubblici e privati, ricadrà sul Fornitore, restandone sollevati l'Amministrazione, nonché il relativo personale. In merito alla tutela ed alla sicurezza dei lavoratori, il Fornitore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. e, in particolare, a quanto disposto dall'Art. 96 comma 1 lett. a), b), c), d) e g) dello stesso Decreto. Il Fornitore deve inoltre osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tutte le operazioni devono essere svolte nel pieno rispetto delle suddette norme e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il personale del Fornitore deve essere dotato di indumenti appositi e mezzi di protezione atti a garantire la loro massima sicurezza in relazione alle attività da svolgere. Il Fornitore deve osservare e fare osservare le norme di cui sopra ai propri dipendenti nonché agli eventuali subappaltatori presenti sui luoghi nei quali si effettuano le prestazioni, assicurando il rispetto di quanto previsto nel DUVRI e prendendo di propria iniziativa ogni provvedimento che ritenga opportuno per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. Inoltre il Fornitore dovrà osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate nel corso di durata dell'Accordo quadro. Il Fornitore ha l'obbligo di impedire l'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nei locali ove siano in fase di realizzazione gli allestimenti; ove essi dovessero risultare in tutto e/o in parte danneggiati per l'intervento abusivo di persone estranee e/o altre cause, dovrà comunicarlo al RUP competente. In presenza di situazioni non conformi a quanto specificato e previsto dal presente Capitolato e dalla normativa richiamata, la responsabilità e gli eventuali oneri aggiuntivi saranno sempre e comunque a carico del Fornitore.

#### **ART. 20 - CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI**

I beni e i servizi accessori oggetto dell'Accordo quadro devono essere prodotti ed erogati, lungo la catena di produzione e fornitura, in conformità agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro, definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena e, in ogni caso, in conformità con le Convenzioni

fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella specifica Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi, contenuta nell'Allegato 1 al DM 06/06/2012 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sottoscritta dal Fornitore in sede di gara per l'Accordo quadro. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione della conformità in argomento, il Fornitore sarà tenuto a:

- informare tutti i fornitori e sub - fornitori coinvolti nella catena di produzione/fornitura dei beni/servizi oggetto dell'Accordo quadro che l'Amministrazione ha richiesto la conformità agli standard sopra definiti;
- fornire, su richiesta dell'Amministrazione ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub - fornitori coinvolti nella catena di produzione/fornitura, anche tramite la compilazione di appositi questionari di monitoraggio;
- accettare e far accettare dai propri fornitori e sub - fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione o da soggetti indicati e specificamente incaricati allo scopo da parte dell'Amministrazione stessa;
- intraprendere o far intraprendere dai fornitori e sub - fornitori coinvolti nella catena di produzione/fornitura eventuali azioni correttive, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi;
- dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione che le clausole sono rispettate e documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate. L'accertata violazione dei suddetti obblighi comporterà l'applicazione della penale in misura fissa di Euro 1.000,00 (mille/00), fino ad un numero massimo di tre infrazioni nel corso di durata dell'Accordo quadro, oltre il quale si procederà alla risoluzione del Contratto.

#### **ART. 21 - CARATTERISTICHE AMBIENTALI**

I prodotti forniti dovranno rispettare le caratteristiche ambientali offerte e valutate in sede di gara per l'Accordo quadro. Per l'esecuzione dei singoli Contratti, il RUP competente potrà richiedere al Fornitore ulteriori documentazioni e certificazioni per la verifica della conformità alle suddette caratteristiche. Nel caso sia accertata la non conformità alle caratteristiche offerte, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del relativo Contratto e dell'Accordo quadro.

#### **ART. 22 - ONERI A CARICO DEL FORNITORE**

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri relativi alle seguenti attività connesse con le forniture:

- l'imballaggio, il trasporto e il facchinaggio, lo scarico e la consegna "al piano", la posa in opera e l'installazione, l'esecuzione delle eventuali prove di laboratorio, lo

- sgombero dei locali a fornitura ultimata, nonché l'allontanamento e il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta e degli imballaggi;
- la formazione del cantiere, attrezzato con i necessari impianti, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i montaggi, nonché la successiva pulizia dei locali arredati;
  - i costi inerenti gli apparecchi, gli strumenti di controllo e la necessaria manodopera per le misure e le verifiche in corso d'opera ed in fase di regolare esecuzione;
  - tutte le pratiche relative ad eventuali permessi di occupazione del suolo pubblico, necessari per effettuare le consegne;
  - il rilascio delle certificazioni di cui al D.M. 22/01/2008 n. 37, ove necessario;
  - l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale dell'Amministrazione che sarà destinato all'utilizzo delle attrezzature e degli arredi forniti;
  - la formazione dovrà avvenire presso le sedi in cui verranno installati i prodotti forniti, al termine delle operazioni di installazione;
  - l'esecuzione diretta di interventi per piccole demolizioni, rifacimenti o ripristini di carattere edile, impiantistico o a livello delle finiture, qualora necessari a seguito degli allestimenti delle attrezzature e degli arredi forniti;
  - Lo smontaggio e il trasporto a discarica di eventuali arredi da dismettere presenti all'interno dei locali oggetto di nuova fornitura.

#### **ART. 23 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEI CONTRATTI**

Il Fornitore può subappaltare a terzi lo svolgimento delle attività connesse con l'esecuzione delle forniture e dei servizi accessori, in conformità all'Art. 105 del D. Lgs. 50/2016, entro il limite massimo del 30% dell'importo relativo ai singoli Contratti. Il subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che il Fornitore, in sede di offerta per l'Accordo quadro, abbia dichiarato di volersi avvalere del subappalto per l'esecuzione delle forniture e/o dei servizi accessori, in dicendo inoltre la tipologia delle prestazioni che intende subappaltare e la percentuale massima di subappalto, entro il suddetto limite (30% dell'importo relativo ai singoli Contratti);
- che il Fornitore trasmetta all'Amministrazione, almeno 20 giorni prima dell'inizio delle attività connesse con le singole forniture, il nome dei contraenti subappaltatori, l'importo e l'oggetto dei subappalti, la copia dei contratti di subappalto e la documentazione attestante il possesso da parte dei subappaltatori dei corrispondenti requisiti di idoneità e qualificazione previsti dalla normativa vigente e dagli atti di gara per l'Accordo quadro;
- che nei contratti di subappalto stipulati dal Fornitore sia inserita una clausola con la quale i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3 c. 9) della Legge 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- che nei contratti di subappalto stipulati dal Fornitore sia inserita una clausola che espressamente vieti l'ulteriore subappalto o affidamento in cottimo;
- che non sussista nei confronti dei subappaltatori alcuno dei divieti previsti dall'Art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss. mm. e ii..

Il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi ed oneri in capo al Fornitore, che resterà l'unico e diretto responsabile nei confronti dell'Amministrazione della corretta esecuzione delle forniture e dei servizi accessori, nonché del rispetto delle norme di legge e delle obbligazioni contrattuali stabilite dall'Accordo Quadro e dai Contratti derivati. La stazione appaltante corrisponde, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo determineranno la risoluzione dell'Accordo quadro.

#### **ART. 24 - PENALI**

Ferme restando le altre ipotesi di penalità previste nel testo del presente Capitolato (v. in particolare "SISTEMA INFORMATIVO E REPORTISTICA" e "CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI), per i ritardi nell'esecuzione delle attività inerenti l'esecuzione dei Contratti saranno applicate nei confronti del Fornitore le penali di seguito indicate. In caso di ritardata consegna degli arredi e delle attrezzature, rispetto al termine fissato nel Contratto ordinativo, l'Amministrazione applicherà una penale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale.

Sarà inoltre applicata la penale in misura fissa di Euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini di esecuzione previsti per le seguenti attività:

- comunicazioni, informative e produzione di documenti dovute ai competenti RUP/DEC nell'ambito delle attività di controllo e monitoraggio delle forniture e dei servizi accessori (es.: comunicazione data prevista di consegna e posa in opera delle forniture; questionario di monitoraggio della conformità a standard sociali minimi);
- interventi di riparazione e/o sostituzione da svolgere nell'ambito del servizio di garanzia ed assistenza tecnica;

Fatta salva l'applicazione delle suddette penali, i singoli Contratti o ordinativi potranno, in relazione all'urgenza della fornitura, fissare un tempo massimo di ritardo per l'esecuzione delle stesse (termine essenziale), non superiore comunque a 15 (quindici) giorni, oltre il quale l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del Contratto. Le penali saranno applicate previa contestazione scritta degli inadempimenti al Fornitore da parte del RUP competente. Non saranno applicate le penali per gli eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentate dal Fornitore. L'Amministrazione potrà compensare le somme relative alle penali con i corrispettivi contrattuali dovuti al

Fornitore, secondo quanto indicato nel presente Capitolato (v. MODALITÀ DI PAGAMENTO), ovvero avvalersi della cauzione definitiva. Nel caso in cui l'importo delle penali dovesse essere pari o superiore al 10% dell'importo del Contratto di fornitura, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del Contratto stesso. Il RUP dell'Amministrazione avrà cura di monitorare globalmente l'andamento delle infrazioni commesse dal Fornitore e delle relative penalità applicate.

Nel caso in cui le infrazioni complessivamente contestate al Fornitore superino il numero di 15 (quindici) per annualità dell'Accordo quadro oppure la somma delle penali applicate su tutti i Contratti stipulati raggiunga o superi il 10% della somma dei relativi importi contrattuali, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo quadro. La richiesta e il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione che, per ritardo o inadempienza, ha dato luogo alle sanzioni.

#### **ART. 25 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Per ogni Contratto il Fornitore presenterà una o più fatture, secondo quanto stabilito dallo stesso Contratto o Ordinativo, in conformità al sistema di gestione finanziaria dell'Amministrazione, recanti l'indicazione del CIG identificativo della fornitura. Ad ogni fattura dovrà essere allegato l'elenco delle attrezzature e degli arredi forniti, con il codice dei singoli prodotti e gli importi unitari, nonché gli eventuali documenti di trasporto, firmati e datati dal DEC competente. Le fatture dovranno essere successive alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità e saranno liquidate entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss. mm. e ii., e comunica all'Amministrazione i dati identificativi richiesti dal comma 7 dello stesso articolo di legge. I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva verifica del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, alla verifica di cui al combinato disposto dell'Art. 48 bis D.P.R. 602/1973 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008. Per eventuali trattenute derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016 per inadempienza retributiva e/o inottemperanza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assicurativi, da parte del Fornitore o dell'eventuale subappaltatore, il Fornitore stesso non potrà opporre eccezioni di sorta, né avrà diritto a interessi o risarcimenti. Il Fornitore dovrà intestare le fatture all'Amministrazione che ha stipulato il relativo Contratto o emesso l'Ordinativo. Il Fornitore si impegna ad intestare ed inviare correttamente le fatture e ogni documento correlato al DEC competente, utilizzando i riferimenti che saranno comunicati dall'Amministrazione. Qualora tali documenti non siano correttamente emessi o indirizzati, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e potrà respingere le fatture chiedendone una nuova emissione. Le somme per le eventuali penalità relative ai Contratti di fornitura saranno decurtate dai corrispettivi contrattuali, previa emissione di apposite note di credito, emesse dal Fornitore a seguito

di contestazione degli inadempimenti da parte dei DEC competenti. Nel caso di applicazione di penali, le fatture potranno essere liquidate solo dopo che siano pervenute al DEC competente le relative note di credito, e il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per la liquidazione decorrerà dalla data di ricezione delle note di credito. Inoltre, in caso di mancata emissione delle note di credito per penali l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

#### **ART. 26 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

Il Fornitore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso nel corso di durata dell'Accordo quadro. I dati dovranno essere utilizzati dal Fornitore esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione dei Contratti e alle relative attività di gestione dati, e non potranno essere divulgati per nessun motivo. In particolare, il Fornitore sarà obbligato a:

- mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso o a conoscenza durante l'esecuzione delle forniture e dei servizi accessori;
- non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite durante l'esecuzione delle forniture e dei servizi accessori, neanche dopo la scadenza dell'Accordo quadro, salvo i casi in cui l'Amministrazione abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
- adottare, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché l'obbligo di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dal subappaltatore o terzi estranei eventualmente coinvolti nell'esecuzione dei Contratti. Il Fornitore potrà tuttavia citare i contenuti essenziali dell'Accordo quadro e dei Contratti di fornitura nei casi in cui sia richiesto per la partecipazione a gare e appalti. Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione dell'Accordo quadro, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale danno subito.

#### **ART. 27 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di particolari soluzioni tecniche che, nell'ambito dell'esecuzione dei Contratti, violino diritti di brevetto o di autore e, in genere, di privativa industriale. L'Amministrazione resterà sollevata da qualsiasi responsabilità nel caso di eventuali pretese avanzate da terzi in relazione ai diritti di brevetto o privativa. Nei casi di violazioni accertate da parte del Fornitore ai diritti di cui sopra o nell'ipotesi di azioni giudiziarie promosse per le medesime violazioni, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo quadro, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale danno subito.

#### **ART. 28 - RECESSO**

L'Amministrazione potrà, in caso di sopravvenute esigenze di pubblico interesse (quali, ad



esempio: cessione o cambiamenti di destinazione o trasferimento delle sedi; necessità strutturali, edilizie e/o organizzative; etc.) e a proprio insindacabile giudizio, recedere dai singoli Contratti di fornitura o dall'Accordo quadro, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da notificarsi al Fornitore tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso dall'Accordo quadro:

- non sarà consentita la stipula con il Fornitore di nuovi Contratti basati sull'Accordo quadro;
- il Fornitore sarà comunque obbligato, se richiesto dall'Amministrazione, a completare regolarmente l'esecuzione dei Contratti già stipulati. I Contratti di fornitura potranno prevedere proprie clausole di recesso. In caso di recesso da un singolo Contratto, da parte dell'Amministrazione, il Fornitore non potrà comunque vantare pretese di risarcimento o indennizzo, salvo il diritto al pagamento per le forniture e prestazioni già eseguite, purché regolarmente.

#### **ART. 29 - RISOLUZIONE**

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere l'Accordo quadro e i singoli Contratti di fornitura, ex Art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati.

Risoluzione dell'Accordo quadro:

- a) disponibilità sopravvenuta di convenzioni CONSIP per analoghe forniture, utilizzabili per le esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'Art. 1, comma 3, della Legge 135/2012
- b) violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel Patto di integrità sottoscritto dal Fornitore in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- c) raggiungimento, accertato dal RUP dell'Amministrazione, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo quadro) o del numero massimo di infrazioni previste per annualità (max quindici);
- d) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico del Fornitore;
- e) frode o grave negligenza da parte del Fornitore in relazione agli obblighi stabiliti dall'Accordo quadro e dai singoli Contratti di fornitura;
- f) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo quadro, vengano a mancare le condizioni richieste nell'Art. 38 del D.Lgs. /2006 e ss. mm. e ii., o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
- g) cessione da parte del Fornitore dell'Accordo quadro o di singoli Contratti di fornitura;
- h) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle forniture;
- i) inadempienza accertata da parte del Fornitore alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- j) grave inadempienza da parte del Fornitore alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai Contratti;
- k) reiterate infrazioni inerenti il rispetto della conformità agli standard minimi sociali e/o la relativa attività di monitoraggio (sono ammesse al massimo tre infrazioni nel corso di

durata dell'Accordo quadro);

- l) fornitura di prodotti non conformi alle caratteristiche ambientali offerte in sede di gara per l'Accordo quadro (v. CARATTERISTICHE AMBIENTALI);
- m) risoluzione, anche non consecutiva, o mancata stipula per decadenza dall'affidamento, di 3 (tre) Contratti di fornitura nel corso di durata dell'Accordo quadro;
- n) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- o) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente Articolo.

Risoluzione dei singoli Contratti di fornitura:

- a) fornitura di prodotti che non abbiano le caratteristiche tecniche minime e i requisiti generali di base stabiliti dall'Accordo quadro;
- b) fornitura di prodotti non conformi alle caratteristiche ambientali offerte in sede di gara per l'Accordo quadro (v. CARATTERISTICHE AMBIENTALI); tale infrazione comporta anche la risoluzione dell'Accordo quadro;
- c) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);
- d) inadempimento alle disposizioni del DEC competente riguardo all'esecuzione delle forniture.
- e) subappalto abusivo o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale. La risoluzione dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti di fornitura, nei casi succitati, sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'Accordo quadro o ritenute rilevanti per la specificità delle forniture relative ai singoli Contratti, saranno contestate al Fornitore dal RUP competente con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale il Fornitore deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell'Accordo quadro. In tutti i casi delineati la risoluzione dell'Accordo quadro comporterà la conseguente risoluzione di tutti i Contratti di fornitura ancora in corso di esecuzione e non consentirà la stipula di nuovi Contratti basati sull'Accordo. La risoluzione dell'Accordo quadro tuttavia non esonera il Fornitore dagli obblighi derivanti dai Contratti già eseguiti, relativamente alla garanzia sui prodotti forniti e all'impegno per gli approvvigionamenti (v. GARANZIA e CONDIZIONI GENERALI E OBBLIGHI DEL FORNITORE). In caso di Risoluzione dell'Accordo quadro, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, fino al quinto in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro alle medesime condizioni economiche già proposte dal Fornitore.



Contestualmente alla risoluzione dell'Accordo quadro l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'Accordo (v. CAUZIONE PER L'ACCORDO QUADRO), per l'intero importo residuo al momento della risoluzione e al recupero delle spese sostenute, rivalendosi su eventuali crediti del Fornitore, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Inoltre l'Amministrazione potrà procedere:

- all'eventuale affidamento dell'esecuzione totale o parziale della singola fornitura ad altro soggetto;
- al recupero delle spese sostenute, rivalendosi su eventuali crediti del Fornitore, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

### **ART. 30 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO**

Le condizioni minime di carattere economico e tecnico che il fornitore deve assolvere pena l'esclusione, sono le seguenti:

- Fatturato minimo annuo pari al valore stimato per l'accordo quadro;
- Fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto pari al 60% del valore stimato per l'accordo quadro;
- Risorse umane e tecniche e esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità;

Certificato di iscrizione al registro della Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura per le attività oggetto del presente appalto.

Possesso del CERTIFICATO DI QUALITA' AZIENDALE, conforme alla norma UNI EN ISO 9001-2008.

Si precisa che, in caso di imprese riunite, i requisiti di cui al punto a) dovranno essere posseduti nelle seguenti quote: mandataria minimo 60%, mandanti residuo 40% con un minimo del 10% per ognuna delle mandanti.

Si precisa, inoltre, che il requisito del possesso di Certificato di qualità ISO 9001-2008, nel caso di raggruppamento d'impresе, deve essere posseduto da ciascuna delle ditte costituenti l'eventuale raggruppamento di imprese.

### **ART. 31 - PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA (ELEMENTI QUALITATIVI)**

La Ditta dovrà presentare in sede di offerta:

- Le Schede tecniche descrittive arredi e attrezzature, una per ogni prodotto offerto debitamente compilate. I concorrenti possono completare dette schede con allegati tecnici, assonometrie, prospettive, depliant, illustrazioni di realizzazioni simili e quant'altro ritenuto utile per la migliore descrizione dei prodotti. Le Schede tecniche sono predisposte dall'Amministrazione e non possono essere modificate o alterate dai concorrenti, per nessun motivo; i concorrenti devono limitarsi a descrivere il prodotto offerto, utilizzando esclusivamente i campi già predisposti. Fatta eccezione per il campo opzionale posto in calce alla Scheda, riservato alle "Altre informazioni ritenute utili dall'impresa", tutti gli altri campi devono essere obbligatoriamente compilati dai concorrenti.
- Una Relazione tecnica, che descriva e illustri dettagliatamente il progetto e le modalità di

organizzazione e gestione delle forniture e dei servizi accessori, redatta in lingua italiana e sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante (o dai legali come di seguito dettagliato).

La Relazione deve essere corredata di un indice e può eventualmente contenere figure, diagrammi e schemi a piacere, nonché essere accompagnata da allegati di carattere tecnico e/o grafico.

Il testo della relazione deve essere articolato in specifici Capitoli tematici, con riferimento alle fasi, alle attività e agli argomenti di seguito elencati:

- a) Dal ricevimento della richiesta di offerta alla formulazione della stessa;
- b) Dalla stipula del Contratto di fornitura al trasporto ed alla consegna, compreso il servizio di supporto alla progettazione;
- c) Pre-installazione, montaggio e installazione degli arredi e delle attrezzature;
- d) Opere impiantistiche e collegamenti;
- e) Progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo e della reportistica;
- f) Piano di assistenza e manutenzione post-vendita (servizio assistenza tecnica in garanzia);
- g) Caratteristiche e azioni per la sostenibilità ambientale.

Nella Relazione tecnica i concorrenti devono trattare adeguatamente ognuno dei suddetti capitoli tematici, senza limitarsi alla mera riproposizione di frasi già contenute nella documentazione di gara, bensì illustrando la propria proposta progettuale e le modalità di attuazione della stessa, sulla base di quanto previsto dal Capitolato speciale, ed evidenziando in particolare gli elementi oggetto di valutazione secondo i criteri motivazionali descritti nel successivo articolo del presente C.S.A.

L'Offerta tecnica è costituita dai sopra elencati documenti, nessuno dei quali deve contenere elementi o riferimenti di carattere economico. Tutti i documenti che costituiscono l'offerta tecnica devono essere sottoscritti in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente.

In caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazioni di imprese, i documenti dell'Offerta tecnica devono essere sottoscritti in ogni pagina da tutti i rappresentanti legali delle imprese partecipanti agli stessi. Qualora la suddetta documentazione (elementi qualitativi dell'offerta) sia rilegata in unico fascicolo, è ammessa la firma del legale rappresentante soltanto alla prima ed all'ultima pagina.

#### **ART. 32 - PRESENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA (ELEMENTI QUANTITATIVI)**

La Ditta dovrà presentare in sede di offerta:

- Il Modulo offerta prezzi, precompilato dall'Amministrazione con l'elenco dei prodotti per i quali dovrà essere formulata l'offerta. I concorrenti dovranno completarlo indicando:
  - a) i prezzi unitari, in cifre ed in lettere, per ciascun prodotto, al netto dell'IVA e comprensivo degli oneri aziendali di sicurezza;
  - b) le quote percentuali dei prezzi unitari imputabili ai costi della sicurezza della propria organizzazione, ai sensi dell'art. 95 co. 10 del D.L.gs. n. 50/2016;
  - c) l'importo globale, in cifre e in lettere, dato dalla sommatoria di tutti i prezzi unitari.

I prezzi unitari offerti, le corrispondenti quote dei costi per la sicurezza e l'importo globale (dato dalla sommatoria dei prezzi) devono essere espressi in Euro IVA esclusa, con al massimo due

cifre decimali.

- Modulo offerta esecuzione forniture, debitamente compilato dall'impresa concorrente, indicando il numero massimo di giorni, in cifre ed in lettere, offerto per l'esecuzione delle forniture e di tutte le attività connesse con i singoli Contratti di fornitura. Il concorrente non può offrire un termine superiore a quello massimo (90 gg.), né inferiore a quello minimo (30 gg) stabiliti dall'Art. 7 del presente Capitolato. Il valore offerto deve essere riportato sia in cifre che in lettere.
- Modulo offerta periodo di garanzia, debitamente compilato dall'impresa concorrente, indicando il periodo, in mesi, in cifre ed in lettere, offerto per la garanzia. Il concorrente non può offrire un periodo inferiore a quello minimo legale previsto per la garanzia (**24 mesi**), né superiore a quello massimo (**60 mesi**) stabilito dall'art. 11 del presente Capitolato. Il valore offerto deve essere riportato sia in cifre che in lettere.

**Tutti i documenti** che costituiscono l'offerta economica devono essere sottoscritti in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente. In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti o GEEIE o aggregazioni di imprese, i documenti dell'Offerta economica devono essere sottoscritti in ogni pagina da tutti i rappresentanti legali delle imprese partecipanti agli stessi.

### **ART. 33 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

Le offerte presentate dalle Ditte concorrenti saranno sottoposte a giudizio di apposita Commissione nominata dall'Amministrazione.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il **criterio dell'asta pubblica e dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016.**

L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata dalla Commissione giudicatrice sulla base di apposita graduatoria, formata a seguito di valutazione ponderale di quanto offerto dalle imprese concorrenti, secondo gli elementi e i parametri di punteggio descritti nel presente articolo:

<b>SUDDIVISIONE PUNTEGGIO</b>	
<b>Offerta Tecnica (Elementi qualitativi)</b>	max punti 70/100
<b>Offerta Tecnica (Elementi quantitativi)</b>	Max punti 30/100

### **Punteggio per la valutazione dell'Offerta Tecnica (Elementi qualitativi)**

Di seguito sono esplicitati i singoli elementi di valutazione (EV) per l'Offerta Tecnica e i relativi punteggi massimi:

EV 1	Pregio tecnico dell'offerta	max 5 punti
EV 2	Qualità	max 35 punti

EV 3	Caratteristiche estetico-funzionali	max 20 punti
EV 4	Caratteristiche ambientali	max 3 punti
EV 5	Servizi accessori compresi nella vendita	max 4 punti
EV 6	Servizi accessori successivi alla vendita	max 3 punti

Nella seguente tabella sono descritti i criteri motivazionali per la valutazione di ogni elemento dell'Offerta Tecnica.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE (EV)	CRITERI MOTIVAZIONALI	PUNTEGGIO MASSIMO
<b>Pregio Tecnico dell'offerta (EV 1)</b>	<p>Il pregio tecnico dell'offerta è valutato sulla base di quanto esposto nella <i>Relazione tecnica</i>. Sono considerati e valutati in particolare i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• capacità organizzativa e abilità complessiva nel portare a compimento i contratti di fornitura stipulati nell'ambito dell'Accordo quadro;</li> <li>• struttura tecnica e organizzativa proposta (responsabilità, gestione dei rapporti con il committente e figure di controllo);</li> <li>• modalità proposte per le varie fasi e attività previste per l'esecuzione delle forniture (scelte progettuali volte a ottimizzare l'iter realizzativo degli allestimenti);</li> <li>• modalità di svolgimento delle attività di pre-installazione, montaggio e installazione degli arredi e delle attrezzature;</li> <li>• modalità di presentazione dell'offerta (completezza, intelligibilità degli elaborati testuali e tecnici presentati, accuratezza e rispondenza degli stessi alle attività previste).</li> </ul>	<b>5</b>
<b>Qualità (EV 2)</b>	<p>La qualità dei prodotti offerti è valutata sulla base delle caratteristiche tecniche e prestazionali rilevabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalle <i>Schede tecniche descrittive</i>,</li> <li>• dai dépliant, dai disegni e dai particolari costruttivi eventualmente allegati alle stesse Schede.</li> </ul> <p>Sono considerati e valutati in particolare i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• caratteristiche costruttive dei prodotti;</li> <li>• qualità dei materiali impiegati;</li> <li>• qualità nell'assemblaggio dei componenti e degli elementi di giunzione;</li> </ul>	<b>35</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• qualità delle finiture superficiali;</li> <li>• omogeneità della finitura bordo/piano di lavoro, delle strutture e delle ante apribili;</li> <li>• gamma dei colori offerti;</li> <li>• caratteristiche prestazionali e meccaniche dei prodotti;</li> <li>• eventuali certificazioni dei prodotti, allegate alle <i>Schede tecniche descrittive</i>;</li> <li>• igiene e sicurezza dei prodotti offerti (parti realizzate senza giunzioni e rilievi, superfici lisce, assenza di parti ruvide, qualità meccaniche dei prodotti, modalità di montaggio, ecc.);</li> <li>• classe di reazione al fuoco; numero e tipologie di prodotti con classe 1 o 0.</li> </ul>	
<b>Caratteristiche estetico-funzionali (EV 3)</b>	<p>Le caratteristiche estetico – funzionali sono valutate sulla base delle descrizioni tecniche e funzionali rilevabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalle <i>Schede tecniche descrittive</i>;</li> <li>• dai dépliant, dai disegni e dai particolari costruttivi eventualmente allegati alle stesse Schede, <p>Sono considerati e valutati in particolare i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• caratteristiche ergonomiche (comfort, adattabilità, usabilità dei prodotti);</li> <li>• completezza della gamma delle linee di arredo offerte e dei loro complementi;</li> <li>• personalizzazione (flessibilità nella personalizzazione dei prodotti, disponibilità per diversa composizione dei prodotti che costituiscono i vari “sistemi” di arredo, anche rispetto agli standard di produzione, ecc.);</li> <li>• facilità di montaggio e di smontaggio;</li> <li>• design generale;</li> <li>• caratteristiche dei sistemi predisposti per il cablaggio impiantistico per scrivanie, tavoli, banchi, laboratori, ecc..</li> </ul> </li></ul>	20
<b>Caratteristiche ambientali (EV 4)</b>	<p>Le caratteristiche ambientali sono valutate sulla base:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle <i>Schede tecniche descrittive</i>,</li> <li>• dei dépliant allegati alle stesse Schede,</li> <li>• di quanto esposto nella <i>Relazione Tecnica</i>. <p>Sono considerate e valutate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• caratteristiche ed azioni volte a garantire la</li> </ul> </li></ul>	3

	<p>sostenibilità ambientale;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• caratteristiche ed azioni volte ad assicurare il risparmio energetico. In particolare sono valutati gli aspetti descritti di seguito.</li></ul> <p><u>Gestione sostenibile delle foreste</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prodotti le cui parti in legno, o materiali a base di legno, siano costituite per almeno il 70% da materiale proveniente da foreste gestite in modo sostenibile. I concorrenti devono documentare la caratteristica tramite certificazioni (esempio: certificati di catena di custodia FSC, PEFC o equivalenti), allegare alle <i>Schede tecniche descrittive</i> e/o indicate nella <i>Relazione tecnica</i>.</li><li>• Prodotti che assicurano una maggiore presenza percentuale in peso di contenuto di riciclato nei materiali a base di legno, plastica, metalli o vetro costituenti il mobile finito. I concorrenti devono documentare la caratteristica tramite certificazioni (esempio: certificati FSC recycled; PEFC, per le parti in legno; relazione di prova di un ente/organismo riconosciuto), allegare alle <i>Schede tecniche descrittive</i> e/o indicate nella <i>Relazione tecnica</i>.</li></ul> <p><u>Tessuti</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prodotti che osservano i criteri premianti individuati tra quelli elencati nel nell'Ecolabel europeo - Decisione 2009/567/CE.</li></ul> <p>I concorrenti devono documentare la caratteristica tramite certificazioni (esempio: certificati da cui risulti il possesso dell'etichetta EU Ecolabel o di qualsiasi altra etichetta ISO 14024 tipo I equivalente, nell'ultima versione approvata; documentazione tecnica o dichiarazioni del produttore; relazione di prova di un ente/organismo riconosciuto), allegare alle <i>Schede tecniche descrittive</i> e/o indicate nella <i>Relazione tecnica</i>.</p> <p><u>Materiali per imbottitura</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prodotti finiti che osservano i criteri premianti il cui materiale da imbottitura soddisfa i criteri ecologici previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dai criteri per l'Ecolabel Europeo sui materassi - Decisione</li></ul>	
--	---	--

	<p>della Commissione 2009/598/EC del 9 luglio 2009.</p> <p>I concorrenti devono documentare la caratteristica tramite certificazioni (esempio: certificati da cui risulti il possesso dell'etichetta EU Ecolabel o di qualsiasi altra etichetta ISO 14024 tipo I equivalente; documentazione tecnica o dichiarazioni del produttore; relazione di prova di un ente/organismo riconosciuto), allegate alle <i>Schede tecniche descrittive</i> e/o indicate nella <i>Relazione tecnica</i>.</p> <p><u>Schiume poliuretatiche</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prodotti finiti che osservano i criteri premianti, usano schiume poliuretatiche e rispettano tutti i criteri dell'etichetta CertiPUR o equivalente.</li></ul> <p>I concorrenti devono documentare la caratteristica tramite certificazioni (esempio: certificati da cui risulti il possesso dell'etichetta CertiPUR o di qualsiasi altra etichetta ISO 14024 tipo I equivalente; documentazione tecnica o dichiarazioni del produttore; relazione di prova di un ente/organismo riconosciuto), allegate alle <i>Schede tecniche descrittive</i> e/o indicate nella <i>Relazione tecnica</i>.</p> <p><u>Materiali da imballaggio</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prodotti finiti che osservano almeno uno dei seguenti criteri premianti:<ol style="list-style-type: none"><li>a) percentuale di materiale riciclato negli imballi superiore al 70% in peso;</li><li>b) imballaggi costituiti da fibre di cellulosa vergini (carta, cartone e legno), con percentuale di fibra proveniente da foreste gestite in modo sostenibile superiore al 70% in peso.</li></ol></li></ul> <p>I concorrenti devono documentare la caratteristica tramite certificazioni (esempio: certificati di catena di custodia FSC, PEFC o equivalenti; documentazione tecnica o dichiarazioni del produttore; relazione di prova di un ente/organismo riconosciuto), allegate alle <i>Schede tecniche descrittive</i> e/o indicate nella <i>Relazione tecnica</i>.</p> <p><u>Prodotti vernicianti</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prodotti finiti che non contengono sostanze pericolose, cancerogene, allergeniche o che</li></ul>	
--	--	--



	<p>comportano il rischio di gravi danni alla salute e/o all'ambiente, come previsto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in conformità alle Direttive 1999/45/CE e 67/548/CE e ss. mm. e ii.</p> <p>I concorrenti devono documentare la caratteristica tramite certificazioni (esempio: certificati da cui risulti il possesso dell'etichetta EU Ecolabel o di qualsiasi altra etichetta ISO 14024 tipo I equivalente; documentazione tecnica o dichiarazioni del produttore; relazione di prova di un ente/organismo riconosciuto), allegate alle <i>Schede tecniche descrittive</i> e/o indicate nella <i>Relazione tecnica</i>.</p>	
<b>Servizi accessori compresi nella vendita (EV 5)</b>	<p>I servizi accessori compresi nella vendita sono valutati sulla base di quanto esposto nella <i>Relazione tecnica</i>. In particolare sono considerati e valutati i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• servizio di supporto alla progettazione (organizzazione complessiva del servizio, organigramma, responsabilità e gestione rapporti con il committente e le figure di controllo);</li> <li>• modalità di realizzazione opere impiantistiche e collegamenti alle reti locali;</li> <li>• sistema informativo (progettazione, realizzazione e gestione); software, rete trasmissiva, numero postazioni e modalità di gestione);</li> <li>• modalità di informazione e istruzione degli utenti all'utilizzo degli arredi e delle attrezzature;</li> <li>• formazione e qualificazione del personale destinato alle attività di trasporto, consegna, montaggio ed installazione;</li> <li>• assistenza tecnica e qualificazione degli addetti.</li> </ul>	<b>4</b>
<b>Servizi accessori successivi alla vendita (EV 6)</b>	<p>I servizi accessori successivi alla vendita sono valutati sulla base di quanto esposto nella <i>Relazione tecnica</i>. In particolare sono considerati e valutati i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• piano di assistenza e manutenzione post vendita (modalità e metodologia di gestione);</li> <li>• organizzazione del servizio di assistenza in garanzia (metodologia, contenuti, struttura,</li> </ul>	<b>3</b>



	mezzi e attrezzature dedicati); • formazione e qualificazione del personale destinato al servizio di assistenza post vendita.	
	<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>70</b>

### **Punteggio per la valutazione dell'Offerta Tecnica (Elementi quantitativi)**

Di seguito sono esplicitati i singoli elementi di valutazione (EV) per l'Offerta economica ed i relativi punteggi massimi.

EV 7	Prezzo (importo globale)	max 20 punti
EV 8	Termine esecuzione forniture	max 5 punti
EV 9	Periodo garanzia	max 5 punti

Nella seguente tabella sono descritti i criteri per la valutazione di ogni elemento dell'Offerta economica.

<b>ELEMENTI DI VALUTAZIONE (EV)</b>	<b>CRITERI MOTIVAZIONALI</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
<b>Prezzo (EV 7)</b>	Valutazione sulla base dell'importo globale offerto nel Modulo offerta prezzi	max 20 punti
<b>Termine esecuzione forniture (EV 8)</b>	Valutazione sulla base del termine offerto per completare le forniture e l'installazione dei prodotti (compreso fra 30 e 90 gg.).	max 5 punti
<b>Periodo di garanzia (EV 9)</b>	Valutazione sulla base del periodo offerto per la garanzia dei prodotti (compreso fra 24 e 60 mesi).	max 5 punti
	<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO</b>	<b>max 30 punti</b>

### **Formule e calcoli**

Il punteggio riguardante il criterio qualitativo verrà attribuito tenendo conto dei sub-criteri tecnico-qualitativi descritti nella tabella che precede.

I componenti della Commissione giudicatrice procederanno all'attribuzione del punteggio secondo il metodo di cui al punto II dell'Allegato "P" del D.P.R. n.207/2010:

$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$  dove:

$C(a)$  = indice di valutazione dell'offerta (a);

$n$  = numero totale dei sub-criteri;

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al sub-criterio (i)

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al sub-criterio (i) variabile tra 0 ed 1;

$\sum_n$  = sommatoria.

**a) Calcolo delle medie:**

Per ognuno degli elementi di valutazione tecnico-qualitativi (da EV1 a EV 6), i coefficienti  $V(a)_i$ , di cui alla formula suindicata, sono determinati mediante la media aritmetica dei coefficienti, variabili tra 0 ed 1, attribuiti discrezionalmente dai componenti della Commissione [II], lett.a), punto 4 dell'allegato "P" del D.P.R. 207/2010] secondo la seguente scala di valutazione:

VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
non valutabile/insufficiente	0,0
Sufficiente	0,2
Adeguito	0,4
Discreto	0,6
Buono	0,8
Ottimo	1,0

**b) Trasformazione in medie definitive (coefficienti V):**

Conclusa la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ciascuna offerta da parte dei commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie provvisorie.

Tutti i calcoli relativi alla media dei coefficienti provvisori ed alla loro riparametrazione in coefficienti definitivi sono effettuati con arrotondamento matematico alla seconda cifra decimale.

**c) Calcolo del coefficiente di valutazione delle offerte:**

Acquisiti i coefficienti  $V$  (medie definitive) e sulla base dei valori dei punteggi attribuiti ai singoli sub-criteri, si procede allo sviluppo della sopra citata formula  $C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$ .

**Clausola di sbarramento**

Non saranno ammesse alla fase di valutazione delle offerte economiche (Elementi quantitativi da EV 7 a EV 9), le proposte tecniche che non abbiano raggiunto un punteggio di qualità minimo di **42 punti su 70**, a seguito della suddetta riparametrazione.

Si precisa ancora che:

Nessun compenso verrà riconosciuto alle ditte concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà della Stazione Appaltante.

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (Elementi da **EV7 a EV9**) i coefficienti ( $V(a)_i$ ) sono determinati mediante le formule di seguito indicate.

Per l'elemento **Prezzo (EV7)**:

$$V(a)_i = (I_{max} - I_i) / (I_{max} - I_{min})$$

dove:

**V(a) i** = coefficiente di valutazione, variabile tra zero e uno, calcolato per l'elemento **EV7**;

**I<sub>max</sub>** = Importo globale massimo offerto, fra tutte le offerte valide,

**I<sub>i</sub>** = Importo globale offerto dal concorrente i-esimo;

**I<sub>min</sub>** = Importo globale minimo offerto, fra tutte le offerte valide.

Per l'elemento **EV8 (Termine esecuzione forniture)**:

$$V(a)_i = (T_{max} - T_i) / (T_{max} - T_{min})$$

dove:

**V(a) i** = coefficiente di valutazione, variabile tra zero e uno, calcolato per l'elemento **EV8**;

**T<sub>i</sub>** = termine di esecuzione offerto dal concorrente i-esimo;

**T<sub>max</sub>** = termine di esecuzione massimo fissato dal Capitolato (**90 giorni**);

**T<sub>min</sub>** = termine di esecuzione minimo fissato dal Capitolato (**30 giorni**).

Per l'elemento **EV9 (Periodo garanzia)**:

$$V(a)_i = (G - G_{min}) / (G_{max} - G_{min})$$

dove:

**V(a) i** = coefficiente di valutazione, variabile tra zero e uno, calcolato per l'elemento

**EV9**; **G<sub>i</sub>** = Periodo di durata per la garanzia offerto dal concorrente i-esimo;

**G<sub>min</sub>** = Periodo di garanzia minimo previsto (**24 mesi**);

**G<sub>max</sub>** = Periodo di garanzia massimo stabilito dal Capitolato (**60 mesi**).

Tutti i calcoli per la determinazione dei coefficienti di valutazione relativi agli elementi dell'Offerta economica (Elementi quantitativi da **EV7 a EV9**) sono effettuati, mediante applicazione delle suddette formule, con arrotondamento matematico alla seconda cifra decimale.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio totale per ogni concorrente, determinato dalla sommatoria di tutti i punteggi calcolati per gli elementi di valutazione tecnici (Elementi qualitativi) ed economici (Elementi quantitativi) sarà applicato l'arrotondamento matematico alla seconda cifra decimale.

I punteggi totali così ottenuti determinano la graduatoria finale dei concorrenti.

#### **ART. 34 - DISCIPLINA DELL'ACCORDO QUADRO E DELLE FORNITURE**

I rapporti fra l'Amministrazione e il Fornitore, nonché l'esecuzione delle specifiche forniture, sono disciplinati:

a) dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016;

b) dalle disposizioni del DPR 207/2010 e ss. mm. e ii. ancora vigenti;

- c) dal presente Capitolato e dai relativi Allegati;
- d) dall'offerta presentata dal Fornitore in sede di gara per l'Accordo quadro (in particolare: dalle *Schede tecniche descrittive arredi e attrezzature*, dai Moduli previsti per la formulazione dell'offerta);
- e) dall'Accordo quadro sottoscritto a seguito di aggiudicazione;
- f) dai singoli Contratti di fornitura ed eventuali allegati;
- g) dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui alle precedenti lettere e purché non in contrasto con esse;

Il Fornitore è tenuto, inoltre, alla scrupolosa osservanza delle seguenti norme e disposizioni:

- h) norme e regolamenti vigenti relativi al trasporto, consegna e installazione di arredi, componenti di arredo e attrezzature connesse;
- i) norme e regolamenti vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, in relazione alle attività previste per l'esecuzione delle forniture.

#### **ART. 35 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE**

Sono a carico del Fornitore:

- le spese per la pubblicazione del bando e del relativo esito saranno rimborsate dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, ai sensi della normativa vigente;
- tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione dell'Accordo quadro e la stipula dei Contratti di fornitura (spese contrattuali, imposte di bollo e di registro, diritti di segreteria, imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sulle forniture, etc.).

#### **ART. 36 - FORO COMPETENTE**

In caso di controversie fra le parti, relative all'Accordo quadro e/o ai singoli Contratti di fornitura, la competenza è del foro di Messina.